

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI MODENA AL CONTRATTO NAZIONALE LAVORANTI PANETTIERI STIPULATO IN ROMA IL 1° APRILE 1948

Il giorno 4 agosto 1954 tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti della Provincia di Modena, rappresentata dal Capo Gruppo Panificatori Sig. Borelli Alberto coadiuvato dai panificatori Gazzotti Dario... assistiti dal Cav. Dante Rebuttini, Funzionario dell'Associazione Commercianti

IL

Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri aderenti alla C.G.L. rappresentato dal sig. Davolio Ivo e Borelli Rolando assistiti dal sig. Menozzi Odoardo della Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Industrie Alimentari

IL

Sindacato Provinciale Panettieri aderente alla C.I.S.L. rappresentato dai sigg. Rondano Giovanni e Barozzi Gino assistiti dal sig. Baldi Giuseppe della CISL

E

L'U.I.L. rappresentata dal sig. Bertani Mario

E'

stato stipulato il seguente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale ai termini dell'art. 27 del Contratto stesso da valere per la Provincia di Modena.

Esso entrerà in vigore dal 4 agosto 1954.

ART. 1

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti ammesso nella squadra viene fissato nel numero di uno ogni cinque dipendenti.

ART. 2

RETRIBUZIONI

Ai termini dell'art. 9 del C.N. la retribuzione sarà corrisposta col sistema a quintalato. Il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente ad ogni operaio è fissato in Kg. 100. Le tariffe di retribuzione vengono fissate come segue per ogni quintalato di farina lavorata.

PANE COMUNE

Confessionato in pezzature da gr. 100 ed oltre	£. 1.550	al quintale
" " " inferiori ai gr. 100	" 1.900	"
" a mano escluso impasto sino a gr. 250	" 1.650	"

PANE CONDITO DI QUALSIASI FORMA

(deve avere un contenuto in sostanze grasse alimentari non inferiore al 5% del peso farina)

sino a gr. 70	£. 2.280	"
oltre i gr. 70	" 2.200	"

PANE PER FORNITURE MILITARI COMUNQUE CONFEZIONATO

da gr. 200 ed oltre	£. 1.457	"
---------------------	----------	---

COTTURE

pane per conto terzi, padellami, dolci ecc.
50% dell'importo della tariffa di cottura percepita dal datore di lavoro

grissini e panettoni

£. 6.300 al quint

gnocchi ingrassati

" 5.300 "

ART. 3

FESTIVITA' TRADIZIONALI E INFRASETTIMANALI

Ad integrazione dell'art. 14 del Contratto Nazionale le festività infrasettimanali per le quali dovrà essere corrisposta la retribuzione normale maggiorata del 100% sono le seguenti:

Capodanno

Epifania

~~Festa del Lavoro~~ Natale

S. Giuseppe

S. Pietro e Paolo

Ascensione

Corpus Domini

Ferragosto

Ognissanti

Immacolata Concezione

S. Stefano

Lunedì di Pasqua

~~Settimana Santa~~

ART. 4

Il presente accordo alla data della sua entrata in vigore abroga tutti i precedenti accordi collettivi stipulati per la Provincia di Modena e li sostituisce a tutti gli effetti in tutte le loro clausole.

ART. 5

Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dalla data di entrata in vigore e si intenderà rinnovato per uguale periodo se non verrà disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

DECHIARAZIONE A VERBALE

- 1) Le Associazioni dei Panificatori e dei Lavoratori Panettieri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, invitano i datori di lavoro che partecipano alla lavorazione in squadra, a usufruire, nei limiti delle loro possibilità, del riposo settimanale, anche nelle aziende dove lavorano meno di tre operai.
- 2) In deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 del Contratto Integrativo Provinciale, ed in considerazione della particolare gravità del problema della disoccupazione, le parti convengono, in via provvisoria e sino alla disdetta della presente convenzione da parte di una delle organizzazioni firmatarie, che il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente sia fissato in Kg. 85 per il Comune di Modena.
- 3) Le tariffe di cui all'art. 2 sono comprensive anche della indennità di contingenza.
- 4) Per il calcolo della retribuzione da corrispondere ai lavoratori nelle festività infrasettimanali, si prenderà per base la media della retribuzione corrisposta nella settimana in cui cade la festività.